COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

71.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 APRILE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Variazione nella composizione della Commissione:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3

Sostituzioni:

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 24

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Ghezzi ed altri: Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324);

Piro: Disciplina dei licenziamenti individurali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190);

Cipriani ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096);

Cavicchioli ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301);

Ghezzi ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446) 3

PAG.

Mancini Vincenzo, *Presidente* 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 37, 38, 40

Antonucci Bruno 18, 19, 21, 22, 28, 31, 38

Borruso Andrea 16, 22, 23

Cavicchioli Andrea, *Relatore* 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 39, 40

Cavigliasso Paola 22

Cima Laura 21

Colucci Gaetano 26, 29, 30, 37

Donat-Cattin Carlo, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 37, 38, 40

Ghezzi Giorgio 13, 28, 38, 39, 40

Pallanti Novello 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 36

Russo Franco 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 29, 31, 38, 39

Russo Spena Giovanni 16, 24, 25

Sapienza Orazio 18, 23

Valensise Raffaele 19

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Variazione nella composizione della Commissione.

PRESIDENTE. Informo che il presidente del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale ha comunicato che il deputato Gaetano Colucci entra a far parte dell'XI Commissione in sostituzione del deputato Gianfranco Fini.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Cimmino, Iossa, Loiero, Manna, Minucci, Pellegatti e Pisicchio sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Russo Ferdinando, Cristoni, Monaci, Valensise, Merli, Bernasconi e Costa Silvia.

Seguito della discussione delle proposte di legge Ghezzi ed altri: Norme sulla tutela del lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti (2324); Piro: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (190); Cipriani ed altri: Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi (1096); Cavicchioli ed altri: Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 (3301); Ghezzi ed altri: Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni (4446).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Ghezzi ed altri: « Norme sulla tutela dei lavoratori della piccola impresa, sulla cassa integrazione guadagni e sui licenziamenti »; Piro: « Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 »; Cipriani ed altri: « Abrogazione dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in materia di licenziamenti individuali e collettivi »; Cavicchioli ed altri: « Disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi e norme relative all'applicazione della legge 20 maggio 1970, n. 300 »; Ghezzi ed altri: « Nuove norme in tema di licenziamenti illegittimi, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento dei danni ».

Poiché nella seduta di ieri si è chiusa la discussione sulle linee generali, dobbiamo procedere all'esame degli articoli. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Regolamento, in questa fase ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti od articoli aggiuntivi.

Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.
(Reintegrazione).

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue:

« Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza in cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo, occupi alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o, quando si tratti di imprenditore agricolo, occupi più di cinque prestatori di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di cinquanta prestatori di lavoro.

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma precedente si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato *part-time,* per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva riassunzione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Dal momento della notificazione dell'atto di precetto relativo alla sentenza di cui al primo comma, per ogni giorno di ritardo per la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, il datore di lavoro è altresì tenuto al pagamento a favore della gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione contro la disoccupazione di una somma pari al 50 per cento della retribuzione dovuta al lavoratore.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione del posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Al licenziamento per motivi disciplinari si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 7, quale che sia il numero dei lavoratori occupati. La violazione delle predette disposizioni comporta la nullità del licenziamento con le conseguenze di cui al primo comma del presente articolo.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1, primo capoverso, col seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 504, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro » *e sopprimere da:* che in ciascuna sede *a:* di lavoro *e tutto il secondo capoverso.*

1. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Sostituire il comma 1, primo capoverso, con il seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 504, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupi alle sue dipendenze più di 5 prestatori di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ».

1. 2.

Russo Spena, Russo Franco, Tamino, Arnaboldi.

Sostituire il comma 1, primo capoverso, con il seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupi alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o, quando si tratti di imprenditore agricolo occupi più di cinque prestatori di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro ».

1. 3.

Russo Spena, Russo Franco, Cipriani, Tamino.

Sostituire il comma 1, primo capoverso, con il seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro salvo nei casi di rap-

porti di lavoro disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, o nel caso in cui l'attività del datore di lavoro e dei suoi parenti entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale sia numericamente prevalente sull'apporto dei dipendenti non inclusi nella categoria dei familiari sunnominati ».

1. 4.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Sostituire il comma 1, primo capoverso, con il seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue: « Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che ha alle proprie dipendenze complessivamente più di ottanta prestatori di lavoro, ed occupa anche in una sola unità produttiva, quale la sede, lo stabilimento, la filiale, l'ufficio o il reparto autonomo, più di quindici prestatori di lavoro o, quando si tratti di imprenditore agricolo, più di cinque prestatori di lavoro. Qualora presso tutte le unità produttive siano addetti non più di quindici dipendenti si applicano le disposizini di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'articolo 2, punti 2 e 3 della presente legge.

Ai datori di lavoro imprenditori e non imprenditori che occupano complessivamente fino ad ottanta dipendenti tali disposizioni si applicano nelle sole unità produttive cui sono addetti più di quindici dipendenti o più di cinque in caso di imprenditore agricolo. Nelle unità produttive cui sono addetti non più di quindici dipendenti si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'articolo 2 punti 2 e 3 della presente legge.

Le disposizioni sulla reintegrazione nel posto di lavoro si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.

1. 44.

Santoro.

ART. 1.

(Reintegrazione).

Sostituire il comma 1, primo capoverso, col seguente:

1. I primi tre commi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, vengono sostituiti come segue:

« Ferma restando l'esperibilità della procedura prevista dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano, indipendentemente dal numero complessivo dei lavoratori occupati, nell'unità produttiva, quale la sede, lo stabilimento, la filiale, l'ufficio o il reparto autonomi ove sono addetti più di quindici dipendenti o più di cinque in caso di imprenditore agricolo. Le stesse disposizioni si applicano altresì, sempre indipendentemente dal numero complessivo dei lavoratori occupati, ai datori di lavoro,

imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti ».
1. 52.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole da: che in ciascuna sede *fino a:* reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro *con le seguenti:* che occupi nella sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento, più di quindici prestatori di lavoro, o, quando si tratti di imprenditore agricolo, occupi nella sua impresa più di cinque prestatori di lavoro, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.
1. 27.

Ghezzi, Pallanti, Pellegatti.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: reparto autonomo *aggiungere le seguenti:* nel quale ha avuto luogo il licenziamento.
1. 62.

Il Relatore.

Al comma 1, primo capoverso, modificare l'articolato per migliorarlo come segue:

Ooccupi alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo.
1. 65.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che occupino più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che ne occupano più di cinque, anche quando questi siano dislocati in unità produttive site in ambiti territoriali differenti, pur se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
1. 28.

Ghezzi, Pallanti, Alinovi.

Al comma 1, primo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: comune *con la parola:* regione.
1. 66.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la parte finale del comma dalle parole: e in ogni caso *fino al termine.*
1. 45.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, sopprimere le parole: e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di 50 prestatori di lavoro.
1. 53.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di cinquanta prestatori di lavoro, *con le seguenti:* e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di trentacinque prestatori di lavoro.
1. 29.

Pallanti, Ghezzi, Migliasso.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: cinquanta prestatori *con:* trentacinque prestatori.
1. 5.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Al comma 1, primo capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: cinquanta *con:* sessanta.

1. 41.

Il relatore.

Al comma 1, primo capoverso ultimo periodo, sostituire la parola: cinquanta *con la parola:* sessanta.

1. 46.

Santoro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dall'articolo 2, punti 2 e 3 della presente legge.

1. 47.

Santoro.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori i quali, indipendentemente dal numero complessivo dei lavoratori occupati, abbiano alle proprie dipendenze nelle unità produttive, da quattro a quindici lavoratori, ovvero da 4 a 5 in caso di imprenditori agricoli, si applica la legge 15 luglio 1966, n. 601, come modificata dall'articolo 2 punti 2 e 3 della presente legge.

1. 54.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1 sostituire il secondo capoverso con il seguente:

2. Ai fini del computo del limite occupazionale di cui al comma 1, si tiene conto, oltre che dei lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato, anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, o con contratto di lavoro a termine di durata superiore a sei mesi, degli apprendisti quando siano decorsi sei mesi dall'inizio del rapporto di apprendistato, dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo, nonché degli agenti che svolgono personalmente, e senza lavoratori alle proprie dipendenze, la loro attività esclusivamente per l'impresa preponente.

1. 6.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1 sostituire il secondo capoverso con il seguente:

2. Ai fini del computo del limite occupazionale di cui al comma 1, si tiene conto, oltre che dei lavoratori subordinati assunti con un contratto a tempo indeterminato, anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, o con contratto di lavoro a termine degli apprendisti e dei lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo.

1. 7.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma precedente non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.

Non si computano, altresì, il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

1. 39.

Cavigliasso.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di cui al presente articolo sono esclusi: il coniuge, i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale e gli affini entro il secondo grado, i dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti per attività lavorative di carattere stagionale. Sono compresi i dipendenti in prova e con contratto a termine quando non sia stipulato ai sensi del punto *b)* dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230 e dell'articolo 8-*bis* ultimo comma della legge 25 marzo 1983, n. 79.
1. 48.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire il secondo comma con il seguente:

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma precedente non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di lavoro a tempo determinato.

Non si computano, altresì, il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato *part-time* si computano per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che per il computo delle unità lavorative deve far riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
1. 55.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso con il seguente:

Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al comma precedente non si tiene conto dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e con contratto di lavoro a tempo determinato.

Non si computano, altresì, il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

Si computano, invece, i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato *part-time* per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
1. 61.

Biondi.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, dopo le parole: formazione e lavoro *le seguenti:* degli apprendisti.
1. 8.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino, Cima.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, *aggiungere le seguenti:* degli apprendisti.
1. 30.

Pallanti, Rebecchi, Ghezzi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, *aggiungere le parole seguenti:* degli apprendisti quando siano decorsi sei mesi dalla data d'inizio del rapporto di apprendistato.
1. 31.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: formazione e lavoro *aggiungere le seguenti:* degli apprendisti quando siano decorsi otto mesi dalla loro assunzione.
1. 10.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, *aggiungere le parole seguenti:* degli apprendisti assunti dopo l'entrata in vigore della presente legge.
1. 63.

Pallanti, Ghezzi, Rebecchi.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: formazione e lavoro *aggiungere le seguenti:* o con contratto di lavoro a termine.
1. 9.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere dopo le parole: formazione e lavoro *le seguenti:* o con contratto di lavoro a termine di durata superiore ai sei mesi.
1. 11.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: formazione e lavoro *aggiungere le seguenti:* ai lavoratori a domicilio utilizzati in modo continuativo.
1. 12.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: formazione e lavoro *aggiungere le seguenti:* degli agenti che svolgono personalmente, e senza lavoratori alle proprie dipendenze, la loro attività esclusivamente preponente.
1. 13.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato part-time *con le seguenti:* dei lavoratori assunti a tempo parziale con contratto a tempo indeterminato ovvero a termine di durata superiore a sei mesi.
1. 14.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato part-time *con le seguenti:* dei lavoratori assunti con contratto a tempo parziale.
1. 32.

Rebecchi, Pallanti, Ghezzi.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: per la quota di orario effettivamente svolto *fino a:* del settore.
1. 15.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

All'articolo 1, secondo capoverso, aggiungere:

a) dopo la parola: settore *le parole:* mentre non si computano i lavoratori assunti con contratto a termine per attività lavorative stagionali, gli apprendisti per la durata del periodo di apprendistato, i lavoratori assunti in sostituzione di altri assenti ai sensi dell'articolo 1, punto *b)*, legge 18 aprile 1962, n. 230;

b) dopo le parole: in linea collaterale *aggiungere le parole:* e gli affini entro il primo grado.
1. 67.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: Non si computano il coniuge *fino alla fine del comma.*
1. 16.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole da: Non si computano *a:* in linea collaterale.

1. 17.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado *fino a:* collaterale.

1. 18.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: secondo grado *con le seguenti:* primo grado *e sopprimere le seguenti parole:* e in linea collaterale.

1. 19.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, secondo capoverso, sopprimere le parole: e in linea collaterale.

1. 20.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere le seguenti parole al termine del comma: Si tiene conto altresì degli apprendisti impiegati nell'impresa eccedenti il numero di tre.

1. 64.

Pallanti, Rebecchi, Lucenti.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere le seguenti parole: Resta ferma, quanto alla classificazione delle imprese, la disciplina di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.

1. 33.

Ghezzi, Pallanti, Pellegatti.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Il rapporto di lavoro del prestatore reintegrato nel posto di lavoro ai sensi del comma 1 prosegue ad ogni effetto dalla data del licenziamento cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità fino a quella della reintegrazione effettiva. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 è in ogni caso tenuto al pagamento della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della riammissione in servizio ed al versamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali.

1. 34.

Ghezzi, Pallanti, Picchetti.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

Il prestatore di lavoro reintegrato nel posto di lavoro ai sensi del comma 1 ha in ogni caso diritto di percepire la retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della riammissione in servizio ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.

1. 35.

Pallanti, Pellegatti, Ghezzi.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole effettiva riassunzione *con le seguenti:* effettiva reintegrazione.

1. 21.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, quarto capoverso, nono rigo, sostituire la parola: riassunzione *con la seguente:* reintegrazione.

1. 71.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, quarto capoverso, all'ultima riga, dopo la parola: retribuzione globale

di fatto *aggiungere le seguenti:* con esclusione di ogni altra conseguenza di natura civile e/o penale.
1. 56.

Antonucci, Azzolini.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.
1. 42.

Antonucci.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.
1. 49.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.
1. 57.

Antonucci, Azzolini.

Al comma 1, sopprimere il quinto capoverso.
1. 60.

Biondi.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: dal momento della notificazione dell'atto di precetto *con le parole:* Decorsi, ai sensi dell'articolo 482 del codice di procedura civile, dieci giorni dalla notificazione dell'atto di precetto.
1. 68.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: 50 per cento *con le parole:* cento per cento.
1. 22.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 1, quinto capoverso, alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: Al datore di lavoro che non ottemperi all'ordine di reintegrazione, ancorché contenuto in un provvedimento non definitivo, si applica la sanzione di cui all'articolo 650 del codice penale.
1. 23.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Al comma 1, sesto capoverso, sostituire le parole: Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto dal comma 4 *con le parole:* Fermi restando il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali sino alla risoluzione del rapporto.
1. 36.

Ghezzi, Minucci, Pallanti.

Al comma 1, sesto capoverso (sesto rigo) sostituire la particella: del *con la seguente:* nel.
1. 70.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, sesto capoverso, sostituire le parole: pari a quindici mensilità *con le parole:* pari a trentasei mensilità.
1. 24.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, sesto capoverso, sostituire le parole: pari a quindici mensilità *con le parole:* pari a ventiquattro mensilità.
1. 25.

Russo Spena, Russo Franco, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, sesto capoverso, aggiungere alle parole: dalla comunicazione *le parole:* del deposito.
1. 69.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1, sesto capoverso, alla fine aggiungere le parole: allo spirare dei termini predetti.
1. 26.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Cipriani.

Al comma 1, sesto capoverso, al termine, aggiungere le seguenti parole: allo spirare dei termini predetti.
1. 37.

Pallanti, Ghezzi, Migliasso.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo capoverso.
1. 43.

Antonucci.

Al comma 1 sopprimere l'ultimo capoverso.
1. 50.

Santoro, Poggiolini.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo dell'ottavo capoverso con il seguente: La violazione delle predette disposizioni comporta le conseguenze di cui al primo comma del presente articolo o quelle di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, a seconda che debba essere applicata l'una o l'altra disciplina.
1. 51.

Santoro.

Al comma 1, ottavo capoverso, sostituire il secondo periodo col seguente: La violazione delle predette disposizioni comporta le conseguenze di cui al primo comma del presente articolo o quelle di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, in relazione al numero dei dipendenti occupati computati secondo i criteri di cui alle predette disposizioni.
1. 58.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo dell'ottavo capoverso del punto 1, con il seguente: La violazione delle predette disposizioni comporta le conseguenze di cui al primo comma del presente articolo o quelle di cui all'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, in relazione al numero dei dipendenti occupati, risultante dal primo comma del presente articolo e dal punto 1 dell'articolo 2 della presente legge.
1. 59.

Biondi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, gli effetti di cui al comma 4 si producono anche in relazione all'ordinanza prevista dal quartultimo comma, non impugnata ovvero confermata dal giudice che l'ha pronunciata. In relazione alla stessa si producono altresì gli effetti di cui al comma 5, ma la somma da pagare alla gestione previdenziale dal medesimo indicata è pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore ».
1. 38.

Ghezzi, Pallanti, Sanfilippo.

GIORGIO GHEZZI. Ritengo che l'articolo 1 del testo in esame introduca una disciplina molto importante anche prescindendo dalla contingenza di carattere referendario, la quale ci impone di dedicare una particolare attenzione alla riforma di alcuni punti dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, dal momento che quel quesito si riferisce esclusivamente all'articolo richiamato.

Al di là di tale circostanza, tuttavia, la normativa sulla quale siamo chiamati a pronunciarci riveste di per sé un particolare rilievo per quel che riguarda l'ambito di estensione della tutela reale dei lavoratori, ossia l'ordine di reintegra.

Particolarmente significativo è il problema che viene a crearsi in relazione al secondo capoverso dell'articolo 1, con il quale si delinea la possibilità – per altro sfruttata solo in parte – di rendere realistica e credibile quella soglia dei sedici dipendenti che, altrimenti, nella realtà di tutti i giorni difetta di tali connotati. La formulazione proposta (secondo la quale, ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro, si tiene conto dei lavoratori assunti sulla base di contratti di formazione e lavoro nonché di quelli assunti a tempo parziale per la quota di orario effettivamente svolto) pone alcuni problemi di equità e di giustizia. Per un verso tali problemi vengono affrontati e soddisfatti quando, per esempio, si esclude dal computo il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado. Infatti, sappiamo che talvolta soprattutto nelle imprese artigiane, tali soggetti vengono come si usa dire « messi in regola » pagando anche a loro i contributi previdenziali. Sarebbe, pertanto, iniquo nel confronti del piccolo imprenditore artigiano che il coniuge ed i parenti più stretti venissero computati nel calcolo.

Il testo in esame non risolve, invece, un problema che il gruppo comunista ribadisce con molta forza e rispetto al quale abbiamo presentato molti emendamenti che differiscono anche sotto il profilo del contenuto politico. Credo, quindi, che ad una maggioranza che non intenda rinchiudersi « a riccio » a difesa dell'indifendibile sia possibile giungere ad un accordo sulla base di una delle soluzioni prospettate. Ci sembra assurdo che vengano inclusi nel computo i contrattisti di formazione e lavoro ed esclusi, invece, gli apprendisti. Questa scelta può dar luogo prossimamente nel nostro paese ad un *boom* dei contratti di apprendistato, più o meno fasulli, a fronte di un presumibile calo verticale dei contratti di formazione e lavoro. Tale risultato contraddirebbe la tendenza, seguita negli ultimi anni nel campo del diritto del lavoro, volta a sottolineare gli elementi di positività che i contratti di formazione e lavoro presentano rispetto agli antiquati contratti di apprendistato.

Si è detto che una recente sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato legittima l'esclusione degli apprendisti dal computo. Si vada ad esaminare questa sentenza, la quale in realtà riconosce legittima quella norma, definendola di emergenza e transitoria, ed invita il legislatore a ritornare anche a questo proposito ai princìpi di uguaglianza sanciti dalla Costituzione. Pertanto, quella sentenza e non un momento di critica verso la richiesta stessa.

Gli emendamenti da noi presentati si pongono nell'ottica di affrontare e risolvere il problema in diverse maniere. Il modo più elementare e più ovvio è costituito dall'equiparazione degli apprendisti ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, o almeno dal riconoscimento di questo inserimento per quanto riguarda i contratti di apprendistato stipulati dopo l'entrata in vigore della legge, perché si potrebbe anche affermare che in tal modo non si va ad incidere sulle situazioni in essere. Un'altra proposta da noi avanzata è che i contratti di apprendistato vengano calcolati (esiste qualche punto possibile di aggancio nell'ordinamento positivo, esattamente nel comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 56 del 1987) a partire dal quarto contratto di apprendistato. Da questo punto di vista, non ci si può quindi rimproverare di eccessiva rigidità, in quanto abbiamo presentato una gamma di soluzioni possibili ed invitiamo i colleghi della maggioranza ad affrontare il problema con serenità ed equità; in caso contrario, penso non sia possibile raggiungere lo scopo di rendere realistica e credibile la soglia.

Sempre per quanto concerne l'ambito di estensione della norma, vorrei rilevare l'esistenza di una zona d'ombra nella quale è opportuno fare maggiore chiarezza rispetto al tipo di disciplina applicabile. Per questa ragione abbiamo predisposto alcuni emendamenti tendenti a precisare che l'unità produttiva cui ci si riferisce è quella nella quale è avvenuto il licenziamento; forse questo concetto lo si evince già dal testo, ma è opportuno esplicitarlo.

In ordine all'impresa « a rete », cioè quella che ha più unità produttive anche con meno di 15 lavoratori ciascuna, che tuttavia afferiscono ad un'impresa la quale complessivamente ne ha più di 50, mi sembra si tratti di un'innovazione di rilievo e che numerose categorie di lavoratori appartenenti a vari settori produttivi possano rientrarvi. Avremmo tuttavia gradito – ed in tal senso presenteremo un emendamento – che fosse rimasto invariato il limite dei 35 dipendenti, che era previsto, come il relatore ricorderà, in un primo tempo nel testo governativo, che qui è stato portato a 50 e che si vuole ulteriormente elevare. Non riesco a capire perché l'opportuna estensione della tutela reale debba essere « diluita » in questo modo, attraverso indicazioni che negano quella che è stata la prima e giusta intuizione degli uffici ministeriali. Una volta stabilito, come si afferma giustamente nell'articolo 1, che « il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie e creditizie », deve essere affermato con chiarezza, nel caso in cui possa dubitarsene, che questo computo non è tale da provocare conseguenze di genere diverso, per esempio il passaggio delle imprese artigiane dal settore dell'artigianato a quello dell'industria. Anche questo concetto va espresso con maggiore chiarezza, nel caso in cui si tema tale effetto.

So che alcuni colleghi dei partiti della maggioranza governativa chiedono per quale motivo si intenda introdurre una sanzione civile che consiste nell'obbligo, per l'imprenditore che ha operato un licenziamento illegittimo e che illegittimamente rifiuta di ottemperare all'ordine di reintegra, di pagare all'INPS una penale pari al 50 per cento della retribuzione dovuta al lavoratore. Una norma di questo tipo è già contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, ma con riferimento solo alla mancata reintegra dei lavoratori licenziati che fossero dirigenti di rappresentanze sindacali ed aziendali. Il mio gruppo ha presentato emendamenti volti ad estendere questa tutela tratta dal diritto comparato; intendiamo ispirarci all'esperienza della comparazione legislativa e questa è una tipica *astreinte,* nota come tale al diritto francese. Si propone di estendere tale norma all'ipotesi di licenziamento di ogni altro lavoratore, peraltro dimezzando la penale (che in base all'ultimo comma dell'articolo 18 è pari al 10 per cento, non al 50 per cento della retribuzione) per una ragione molto semplice: anche questo – e soprattutto questo – è un metodo per garantire una maggiore credibilità dell'ordine di reintegra. Quest'ultimo, secondo molti giudici, è eseguibile in forma specifica, mentre secondo la Corte di cassazione non lo è. Non è dunque eseguibile coattivamente, secondo la Corte di cassazione, attraverso la forza pubblica. Noi non proponiamo che sia così, ma che mediante l'introduzione di questo rimedio desunto dal diritto comparato europeo, l'ordine di reintegra venga presidiato da una sanzione tale da renderlo credibile, perché molto spesso questo resta scritto sulla carta mentre di fatto il datore di lavoro non accetta di reimpiegare il lavoratore.

A mio avviso, il testo giustamente riprende ed esplicita il principio dell'applicabilità delle garanzie statutarie in tema di licenziamento per motivi disciplinari, recependo quanto contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 427 del 1989 in tema, appunto, di licenziamento disciplinare. Questa norma dà giustamente attuazione ad un principio che certamente già oggi deve essere applicato dai giudici ordinari.

Concludo queste mie osservazioni di carattere generale ponendo l'accento sul significato che possono rivestire taluni emendamenti presentati dal mio gruppo, che hanno natura prevalentemente tecnico-giuridica, ma anche uno spessore di carattere politico. Mi riferisco ai commi relativi alle conseguenze della sentenza con cui si ordina la reintegra. Il testo attualmente in discussione conserva di questi effetti una visione di carattere risarcitorio, tant'è vero che, analogamente all'articolo 18 della legge n. 300, prevede

che la misura del risarcimento non possa essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione globale. I nostri emendamenti tendono a risistemare la materia, partendo dal più esatto punto di vista secondo cui l'ordine di reintegra fa sì che il rapporto prosegua ininterrottamente; quello che prosegue con l'ordine di reintegra è il medesimo rapporto di lavoro che arbitrariamente si voleva interrompere, che illegittimamente si voleva risolvere e che non è stato risolto per effetto dell'intervento del giudice. Da ciò deriva che il rapporto di lavoro prosegue sotto tutti i profili, innanzitutto retributivo e previdenziale.

Da una rapida lettura degli emendamenti presentati dagli altri gruppi, traggo la sensazione che occorra considerare con molto rigore anche la necessità di non peggiorare la tutela reale concessa dallo statuto dei lavoratori. Dico questo perché alcuni degli emendamenti si propongono niente meno che di elevare piuttosto che di abbassare, o comunque rendere più credibile, la soglia attualmente fissata dall'articolo 18 dello statuto dei lavoratori. Se alcune parti politiche pensano di far approvare quegli emendamenti e di evitare in questo modo la prova referendaria, che invece affermano di volere, rischiano di « fare un autogol » e di porre in essere un'operazione *boomerang*.

Dobbiamo, lo ripeto, ritoccare e migliorare l'articolo 18 nel senso di estendere, nella misura del possibile, l'ambito della sua applicazione con gli strumenti che ho cercato di ricordare, poggiando la riforma di quell'articolo sullo zoccolo duro rappresentato dal principio della sindacabilità del licenziamento.

ANDREA BORRUSO. Signor presidente, onorevole ministro, onorevoli colleghi, già nel corso della discussione in sede referente, in relazione all'articolo 1 del testo in esame, non solo riconfermammo che dal computo dovessero essere esclusi gli apprendisti, ma sostenemmo anche la tesi che ci sembrava più logico includervi i lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro. Facemmo queste affermazioni anche in relazione al disposto dell'articolo 3, comma 10, della legge n. 863 del 1984, che definisce i contratti di formazione e lavoro, la quale dichiara esplicitamente che tali contratti sono esclusi dal computo. Da questo punto di vista, deroghiamo nella sostanza alla legge n. 863.

In analogia ad una normativa precedentemente approvata da questa Commissione e dal Parlamento ed anche per dar vita ad una uniformità di trattamento, si è ritenuto da parte di molti che fosse utile eliminare l'esclusione a carico dei lavoratori assunti in base a contratti di formazione e lavoro, ma non degli apprendisti.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Abbiamo presentato alcuni emendamenti che ritengo migliorativi dell'articolo 1 del testo in esame, nell'auspicio, ormai diventato comune a tutta la Commissione, di dar vita ad una buona legge. Tali emendamenti sono stati firmati, oltre che da me, dall'onorevole Russo Franco e da altri deputati del gruppo verde arcobaleno, di democrazia proletaria ed alcuni anche dalla collega Laura Cima.

Credo sia facile evincere dal testo degli emendamenti in quale direzione ci orientiamo per migliorare l'articolo 1 del testo. Alcuni di essi riguardano, com'è ovvio, quella che a nostro avviso è la sostanza della discussione su questo testo, ossia la reintegrazione del lavoratore ingiustamente licenziato. La nostra convinzione è che, qualunque sia l'azienda ed il numero dei dipendenti che in essa lavorano, nel caso di licenziamento nullo, annullato o comunque illecito, debba applicarsi il principio generale che è quello, appunto, della reintegrazione. Ciò comporta, quindi, il superamento anche sul piano giuridico del concetto della doppia tutela, che continua ad esistere nel nostro ordinamento e che riteniamo arretrato, in nome di una disciplina univoca.

Alcune delle critiche mosse all'applicazione di un principio universalistico – ossia di volere la distruzione delle piccole imprese e di non considerare il tessuto

produttivo nel suo complesso – rivolte nei nostri confronti da alcuni membri di questa Commissione, mi sembrano argomenti privi di validità. Credo, infatti, sia del tutto chiaro che l'aspetto che intendiamo ribadire con forza è la tutela dei lavoratori. Non mancano, d'altra parte, le possibilità sul piano tecnico e fiscale per fornire una particolare tutela alle piccole imprese. Tornare invece oggi, nel 1990, al principio della doppia tutela mi sembra una scelta sbagliata.

Un'altra previsione sulla quale abbiamo presentato numerosi emendamenti riguarda il computo del numero dei lavoratori. La discussione sulla questione degli apprendisti si è già svolta: riteniamo sia necessario, se si vuole evitare che la disciplina del computo venga aggirata, includervi tale categoria. Altri emendamenti riguardano la sanzione a carico del datore di lavoro nel caso in cui egli sia tenuto al risarcimento del danno, aspetto sul quale sollecitiamo una valutazione attenta da parte dei membri della Commissione.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 è da intendersi in linea di principio, necessitando gli stessi dei prescritti pareri delle Commissioni I, II e V.

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1.1.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 2.

FRANCO RUSSO. Desidero intervenire per dichiarazione di voto. Avevamo immaginato che l'emendamento 1. 1 sarebbe stato respinto, anche se era quello che più direttamente rispondeva al quesito referendario, con l'introduzione della tutela reale in tutti i casi di licenziamento e per tutte le situazioni di lavoro, ossia in dipendenza di un imprenditore o di un non imprenditore. Con l'emendamento 1. 2 limitiamo la tutela reale all'imprenditore e al non imprenditore che occupi alle sue dipendenze più di 5 prestatori di lavoro; quindi tocchiamo comunque la soglia prevista dallo statuto dei lavoratori ed anche questo emendamento rappresenta una modifica essenziale dell'articolo 18, rispondendo, sia pure in maniera non perfetta, al quesito referendario. Quest'ultimo mira ad introdurre la tutela reale in ogni situazione di lavoro, mentre l'emendamento in esame fa proprio il concetto di soglia, di limite, per tenere conto di situazioni particolari, cioè della famosa compatibilità ambientale, individuando nel limite dei 5 datori di lavoro una credibile e ragionevole soglia al di sotto della quale non si applica la tutela reale, ma al di sopra della quale la tutela stessa si applica, venendo incontro così alle situazioni di milioni e milioni di lavoratori.

Per queste ragioni raccomando alla Commissione l'approvazione dell'emendamento.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 3.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 3, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 4.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Sono contrario.

CARLO DONAT-CATTIN. *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Santoro 1. 44.

ORAZIO SAPIENZA. In assenza dell'onorevole Santoro, faccio mio l'emendamento 1. 44.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo esprime parere contrario.

FRANCO RUSSO. Intervengo per dichiarazione di voto per sottolineare come l'emendamento 1. 44 sia peggiorativo della situazione in cui versano i lavoratori; per questo voterò contro, così come – presumo – il collega Russo Spena. Mi sembra che l'operazione condotta dal partito repubblicano in relazione a questo provvedimento sia stata quella di « tirare la corda » in una certa direzione per « strappare » alcuni peggioramenti rispetto al primo testo Cavicchioli. Aggiungo che il relatore, che pure ha compiuto uno sforzo per ricercare una dignitosa via di uscita, ha poi accolto alcune modifiche negative proposte dal partito repubblicano che, a mio avviso, non consentiranno al testo di superare il vaglio da parte dell'Ufficio centrale presso la Corte di cassazione.

Per queste ragioni, nel preannunciare il mio voto contrario, mi auguro che altri emendamenti presentati dal gruppo comunista possano venire incontro alle esigenze poste dal referendum.

NOVELLO PALLANTI. Preannuncio il voto contrario del gruppo comunista sull'emendamento 1. 44, nel quale troviamo materializzata quella preoccupazione che abbiamo già avuto occasione di esprimere nel corso della discussione sulle linee generali: se tale norma venisse approvata, evidentemente si andrebbe in senso diametralmente opposto al quesito referendario e si produrrebbe uno stravolgimento del testo predisposto dall'onorevole Cavicchioli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santoro 1. 44, fatto proprio dall'onorevole Sapienza, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Antonucci ed altri 1. 52.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirarlo.

BRUNO ANTONUCCI. Ritiro l'emendamento 1. 52.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 1. 27.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Poiché ho predisposto un emendamento sostanzialmente analogo, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1. 27.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 1. 62.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 62, accettato dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 1. 65.

RAFFAELE VALENSISE. L'emendamento da me presentato è diretto, a prescindere dalla questione lessicale, a rendere più chiaro il testo.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento 1. 65, in quanto con esso si introduce una correzione migliorativa del testo.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo esprime a sua volta parere favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1. 65, accettato dal relatore e dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 1. 28.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirarlo; altrimenti esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo esprime parere contrario.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiriamo.

FRANCO RUSSO. Faccio mio l'emendamento 1. 28.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1. 28, fatto proprio dall'onorevole Franco Russo, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 1. 66.

RAFFAELE VALENSISE. Desidero raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1. 66, che identifica un ambito territoriale più vasto rispetto a quello previsto dalla normativa.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo esprime a sua volta parere contrario.

FRANCO RUSSO. Voterò a favore di questo emendamento perché esso, individuando, come è stato detto, un ambito territoriale più vasto di quello già previsto, consente un'applicazione maggiormente estesa della tutela reale, in quanto il computo dei prestatori di lavoro non viene più riferito al singolo comune ma, dato il decentramento produttivo di cui spesso si parla, all'ambito regionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1. 66, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti Santoro e Poggiolini 1. 45 e Antonucci ed altri 1. 53.
Faccio mio l'emendamento 1. 45.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario a tali emendamenti.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo condivide il parere del relatore.

BRUNO ANTONUCCI. Ritiriamo l'emendamento 1. 53.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santoro ed altri 1. 45, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 1. 29.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario a tale emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo esprime a sua volta parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 1. 29 non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 5.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario a tale emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo condivide il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti del relatore 1. 41 e Santoro 1. 46.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

NOVELLO ALLANTI. L'emendamento del relatore introduce una filosofia tendente a ridurre sostanzialmente l'area di applicazione della reintegrazione sul posto di lavoro.

Il gruppo comunista, ritenendo che sia pericoloso accogliere una soluzione peggiorativa del testo (ci stupisce che la proposta di modifica venga proprio dal relatore), invita l'onorevole Cavicchioli a ritirare l'emendamento. Qualora tale invito non venisse accolto, voteremo contro l'emendamento.

FRANCO RUSSO. L'onorevole Pallanti ha già esposto i motivi di critica al contenuto dell'emendamento. Senza voler fare statistiche, delle quali non disponiamo, penso che l'emendamento miri a restringere l'area della tutela reale, mentre noi abbiamo bisogno di una legge che, per venire incontro al quesito referendario, tenda ad ampliare quanto più possibile tale area.

Tuttavia ciò che mi preme maggiormente sottolineare in questo momento è il fatto che il partito repubblicano, utilizzando la propria posizione di interdizione nella maggioranza, ha ottenuto un primo peggioramento del testo; di un secondo peggioramento discuteremo successivamente. Noi non disponiamo di un potere di interdizione, anche perché i sindacati di destra e di sinistra ritengono che questa sia la migliore legge possibile e non hanno neppure consentito alle forze esterne alla maggioranza di avere un potere di contrattazione politica.

Voterò quindi con convinzione contro questo emendamento e penso di esprimere anche il parere dell'onorevole Russo Spena e della collega Cima.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del relatore 1. 41 e Santoro 1. 46, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Santoro 1. 47, che faccio mio.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santoro 1. 47, fatto proprio dal presidente, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Antonucci ed altri 1. 54.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirarlo.

BRUNO ANTONUCCI. Ritiro l'emendamento 1. 54.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 6.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 7.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

FRANCO RUSSO. L'emendamento affronta la questione relativa al computo del limite occupazionale per definire la condizione per la tutela reale. Le tre confederazioni sindacali ritengono che gli apprendisti debbano essere computati, perché ciò significherebbe inserire nell'area della tutela reale talune realtà aziendali particolarmente significative, soprattutto in certe regioni del nostro paese. Invito pertanto il relatore – il quale peraltro nella prima versione del testo aveva inserito la previsione degli apprendisti nel computo – a rivedere la propria posizione e ad esprimere parere favorevole all'emendamento. Ribadisco che l'inserimento degli apprendisti nel computo rappresentava uno dei punti qualificanti per il sindacato; mi sembra, però, che il sindacato venga utilizzato solo quando è necessario formare un blocco politico per giungere all'approvazione del provvedimento nel suo complesso, mentre non conta più nulla nel momento in cui chiede di apportare positive modifiche al testo. Rimaniamo noi, che dovremmo essere i nemici del sindacato, a difenderne invece le posizioni.

Invito i colleghi del gruppo comunista a votare a favore dell'emendamento ed esprimo l'augurio che la Commissione compia un gesto di buona volontà verso le posizioni delle minoranze e dei sindacati maggiormente rappresentativi.

LAURA CIMA. Vorrei rivolgere un invito a valutare seriamente l'emendamento ai colleghi, al relatore, al rappresentante del Governo ed anche al gruppo comunista, il quale credo non possa esimersi dal votare a favore. Da una parte, infatti, è nota la richiesta di inserire gli apprendisti nel computo; in proposito, l'onorevole Russo ha già osservato che le confederazioni sindacali sono assolutamente d'accordo. Per parte mia, mi permetto di ricordare che si tratta di uno dei pochi punti di modifica della legge che il gruppo verde ha voluto sostenere; dovremmo quindi trarre le conseguenze da una sua valutazione negativa.

Per quanto riguarda, inoltre, gli altri lavoratori previsti nell'emendamento, mi sembra che anche in proposte precedenti questi fossero stati considerati nel computo. Sarebbe pertanto molto strano respingere l'emendamento.

NOVELLO PALLANTI. L'emendamento al nostro esame è teso ad estendere l'ambito della tutela. Il gruppo comunista non considera sbagliata la linea alla quale esso punta, anzi proprio su questo piano il gruppo si è battuto. Tuttavia noi abbiamo compiuto la scelta di allargare l'area della tutela ricomprendendovi gli apprendisti, presentando una proposta al riguardo; il nostro gruppo si è attestato su questo punto, sul quale ha concentrato la propria attenzione. Poiché in ogni caso l'emendamento recepisce alcune posizioni che erano presenti nella nostra proposta di legge non potrà ricevere né il nostro consenso né il nostro voto contrario. Preannuncio, pertanto, l'astensione del gruppo comunista.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Cavigliasso 1. 39.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Poiché l'emendamento affronta un problema giurisprudenziale già risolto, in ordine al quale è stata compiuta una scelta di carattere legislativo, invito il presentatore a ritirarlo.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Mi associo all'invito del relatore.

ANDREA BORRUSO. L'emendamento disciplina due fattispecie, la prima concernente i contratti di formazione e lavoro, la seconda riguardante i rapporti parentali. Invito anch'io l'onorevole Cavigliasso a ritirare l'emendamento.

PAOLA CAVIGLIASSO. Dichiaro di ritirare l'emendamento 1. 39.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Santoro e Poggiolini 1. 48, che faccio mio in assenza del presentatore.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario a questo emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santoro e Poggiolini 1. 48, fatto proprio da me, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Antonucci ed altri 1. 55.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i proponenti a ritirare questo emendamento; in caso contrario esprimo parere negativo.

BRUNO ANTONUCCI. Non posso accogliere tale invito, pertanto insisto sul mio emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo parere contrario a questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Antonucci ed altri 1. 55, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Poiché l'onorevole Biondi, presentatore dell'emendamento 1. 61, è assente, si intende che vi abbia rinunziato.

Passiamo agli emendamenti Russo Spena ed altri 1. 8 e Pallanti ed altri 1. 30 di identico testo.

NOVELLO PALLANTI. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento 1. 30 da me proposto che rappresenta uno dei punti sui quali il mio gruppo ha maggiormente insistito. In effetti riteniamo importante estendere la normativa che stiamo esaminando anche agli apprendisti, così come riteniamo che modificare nel senso da noi richiesto tale normativa rappresenti una valida risposta al quesito referendario.

Per questi motivi invitiamo i colleghi a votare a favore dell'emendamento 1.30.

FRANCO RUSSO. Dichiaro di votare a favore dell'emendamento 1. 8, di cui sono cofirmatario, che estende l'area della tutela reale aggiungendo gli apprendisti nel computo dei 15 lavoratori che segnano la soglia di tale tutela.

Faccio notare ai colleghi che si tratta di una modifica che viene richiesta da ben quattro gruppi presenti in questa Commissione (compreso quello comunista che poco fa si è astenuto su una questione delicata). Ricordo, per inciso, che sulla questione degli apprendisti il relatore si era manifestato in un primo tempo a favore, mutando poi la sua opinione per accordi di maggioranza.

ORAZIO SAPIENZA. Debbo esprimere la mia preoccupazione su alcune argomentazioni che sono state avanzate, perché obiettivamente potrebbe accadere – così come si è verificato in passato – che nelle aziende si verifichi un *boom* dei contratti di formazione e lavoro per aggirare le norme sul collocamento ed avere la possibilità di licenziare alla scadenza dei due anni.

Un analogo *boom* può interessare anche i contratti degli apprendisti, a scapito ovviamente degli altri lavoratori e con conseguenze di non poco conto anche sul piano previdenziale e contributivo.

Non so se sia possibile inserire nel testo, piuttosto che una norma che preveda il conteggio di tutti gli apprendisti, la possibilità di computare questi ultimi per la quota eccedente il 30 per cento delle unità lavorative impiegate nell'impresa. Ciò consentirebbe, qualora vi fosse da parte delle aziende un uso distorto dei contratti di apprendistato, di porre un limite e di impedire che la filosofia della classe lavoratrice o dell'insieme dei lavoratori impiegati nell'azienda possa essere sconvolta. A tal fine preannuncio la presentazione di un subemendamento all'emendamento 1. 8.

PRESIDENTE. Devo ricordarle, onorevole Sapienza, che ai sensi dell'articolo 94, comma 2, del Regolamento, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi debbono essere presentati, di regola, prima dell'inizio della discussione degli articoli cui si riferiscono; solo il relatore ed il Governo hanno facoltà di presentarli fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo al quale si riferiscono.

ANDREA BORRUSO. Desidero ricordare alla Commissione che in occasione della discussione della legge n. 56 del 1987 procedemmo ad una rivisitazione dei contratti di apprendistato. Allora ci trovammo a constatare che la legge del 1955, che aveva introdotto quei contratti, era inapplicabile a causa della serie di vincoli e bardature che si erano venuti sovrapponendo a quella disciplina nel corso degli anni.

Con la legge n. 56 si sono rivisitate le norme sull'apprendistato e si è anche stabilito che tale istituto rientra nel quadro dei contratti collettivi di lavoro. Non credo, quindi, che vi sia il rischio di un incremento del numero dei contratti di apprendistato a scapito di quelli di formazione e lavoro.

La mia preoccupazione, invece, è che l'introduzione di nuovi vincoli all'applicazione dei contratti di apprendistato ci riporti alla situazione precedente all'entrata in vigore della legge n. 56. Per tale ragione, voterò contro l'emendamento 1. 8.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Russo Spena ed altri 1. 8 e Pallanti ed altri 1. 30, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

A causa di concomitanti votazioni in Assemblea, sospendo la seduta proponendo di riprenderla alle ore 14,30.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Esprimo la mia contrarietà a tale proposta.

PRESIDENTE. La pongo in votazione.

(È approvata)..

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 14,40.

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, gli onorevoli Loiero, Lombardo, Mastrogiacomo e Nucci Mauro sono sostituiti, rispettivamente, dagli onorevoli Martuscelli, Vairo, Orciari e Russo Ferdinando.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione.

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 1. 31.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, continuiamo a voler considerare gli apprendisti ai fini del computo del numero dei prestatori di cui al comma 1, primo capoverso, dell'articolo 1. La nostra convinzione è anche sostenuta dal parere, se pur non vincolante, espresso dalla Commissione giustizia la quale ha rilevato che, ove tale orientamento fosse disatteso, si creerebbe una disparità del tutto ingiustificata.

Lo stesso concetto, d'altra parte, è stato espresso questa mattina dall'onorevole Sapienza, il quale ha proposto di considerare una quota di apprendisti del 30 per cento.

Anche con questo emendamento si tende ad allargare l'area della tutela reale, sempre al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere un giudizio positivo sul provvedimento in esame e quindi di superare la domanda referendaria.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 1. 31, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 10.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

FRANCO RUSSO. Anche questo emendamento riguarda gli apprendisti ed è volto a migliorare il testo in esame. Credo che i colleghi democristiani dovrebbero esprimersi favorevolmente, considerato che alcuni loro emendamenti si muovono nella stessa direzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1.10, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 1. 63.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario. Inoltre, devo esprimere alcuni dubbi sulla legittimità dell'emendamento.

NOVELLO PALLANTI. Con questo emendamento si tiene conto di alcune obiezioni che sono state sollevate e che hanno un fondamento. Mi riferisco a chi sostiene che con il testo in esame si introduce, in pratica, una innovazione in un momento in cui il rapporto è già instaurato. L'emendamento 1. 63 è volto a ovviare a tale inconveniente e si collega al precedente emendamento 1. 31.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 1. 63, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 9.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 11.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1.12.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 13.

ANDREA CAVICCHIDLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 13, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 14.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Rebecchi ed altri 1. 32.

ANDREA CAVICCHIDLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rebecchi ed altri 1. 32, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 15.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 1. 67.

GAETANO COLUCCI. Signor presidente, a nome del gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale, preannuncio il voto favorevole sull'emendamento Valensise ed altri 1. 67, con il quale proponiamo che non siano computati tra i prestatori di lavoro gli affini entro il primo grado. Si tratta di un principio che abbiamo già tentato di introdurre con altri emendamenti che non hanno ottenuto il consenso della Commissione. Ciò nonostante insistiamo particolarmente sul punto *b)* di tale emendamento, dal momento che nella realtà del Mezzogiorno gli affini entro il primo grado, ossia suocero, nuora e genero, vengono considerati nell'ambito della famiglia alla stregua dei discendenti diretti.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere del relatore è contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

GAETANO COLUCCI. Intendiamo mantenerlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1. 67, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 16.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 17.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 18.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 18, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 19.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 19, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 20.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 20, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 1. 64.

NOVELLO PALLANTI. Intervengo, signor presidente, per dimostrare il contenuto lineare di questo emendamento che è stato apprezzato, sia pure entro determinati limiti, dall'onorevole Sapienza; con esso proponiamo che gli apprendisti impiegati nelle imprese eccedenti il numero di 3 siano utilmente compresi all'interno della soglia di 15 dipendenti. Infatti, la previsione di 3 apprendisti non sempre corrisponde esattamente al 30 per cento, perché in alcuni casi può essere addirittura il 50 per cento; per esempio, se un'azienda con 6 dipendenti dovesse tener conto della previsione contenuta nell'emendamento, avrebbe un numero di apprendisti pari al 50 per cento. Nel caso in cui nell'impresa siano impiegati 12 o 15 dipendenti, tale cifra rappresenterebbe un'aliquota certamente inferiore al 30 per cento. La filosofia dell'emendamento, che, ripeto, è stata ritenuta giusta, sia pure in parte, dall'onorevole Sapienza, si propone di alleggerire il peso della disciplina della reintegrazione nei confronti delle imprese più piccole, alle quali si consente con l'emendamento di non superare la famosa soglia di 15 dipendenti. Pertanto, di fronte al contenuto ragionevole della nostra proposta emendativa, invito la Commissione ad esprimere parere favorevole.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il mio voto favorevole sull'emendamento Pallanti ed altri 1. 64, dal momento che la questione degli apprendisti, insieme a quella riguardante la quota di risarcimento, costituisce un importante punto di riferimento per il giudizio complessivo sul provvedimento, che confermo essere negativo. Tali questioni, infatti, hanno costituito il fulcro delle posizioni espresse dal sindacato che puntava ad ottenere un'ulteriore modifica del provvedimento in senso favorevole ai lavoratori ed alla domanda referendaria.

L'emendamento Pallanti ed altri è, a mio avviso, ragionevole ed il computo degli apprendisti è una semplice affermazione di principio, previsto nel caso in cui essi superino le tre unità. Auspico, pertanto, che la Commissione approvi questo emendamento e non si limiti ad accogliere soltanto quelli proposti dai deputati del gruppo repubblicano, i quali non si sono neanche presentati in Commissione a difendere le loro posizioni.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 1. 64, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 1. 33.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Ritengo che il testo unificato sottoposto al nostro esame sia in grado di risolvere qualunque tipo di problema ed in particolare quello posto dall'emendamento 1. 33, dal momento che, con un'ampia

previsione normativa, viene stabilito che i limiti occupazionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 non incidono su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie. Poiché il contenuto dell'emendamento è già implicitamente ricompreso nel testo unificato, invito i presentatori a ritirarlo, anche per non creare dubbi interpretativi.

Se dopo questa mia precisazione i deputati del gruppo comunista intendono insistere sul mantenimento dell'emendamento, li esorto a valutare che il carattere riduttivo di tale emendamento produrrebbe risultati opposti a quelli desiderati.

PRESIDENTE. Anch'io invito i proponenti a ritirare l'emendamento in questione, essendo ininfluente ai fini della nuova disciplina legislativa, come peraltro ha chiarito, questa mattina, l'onorevole Ghezzi.

NOVELLO PALLANTI. Mi sembra che siano state ben comprese le ragioni per cui abbiamo presentato l'emendamento in questione. Comunque prendo atto delle dichiarazioni del relatore e dell'interpretazione che viene data al testo (comprensivo di quanto intendevamo meglio precisare) ed accolgo l'invito al ritiro dell'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 1. 34.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Invito i proponenti a ritirarlo; in caso contrario mi esprimo negativamente.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Ghezzi, insiste sul suo emendamento?

GIORGIO GHEZZI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi ed altri 1. 34, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 1. 35.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Pallanti ed altri 1. 35, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti Russo Franco ed altri 1. 21 e Valensise ed altri 1. 71.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Russo Franco ed altri 1. 21 e Valensise ed altri 1. 71, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Antonucci e Azzolini 1. 56.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Invito i proponenti a ritirarlo.

BRUNO ANTONUCCI. Accolgo l'invito del relatore e dichiaro di ritirare l'emendamento 1. 56.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Antonucci 1. 42, Santoro e Poggiolini 1. 49, Antonucci e Azzolini 1. 57 e Biondi 1. 60.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è d'accordo.

NOVELLO PALLANTI. Dichiaro di votare contro gli emendamenti tendenti a sopprimere il quinto capoverso del comma 1.

Si tratta, infatti, di una normativa che rende credibile quella reintegrazione di cui abbiamo tanto dibattuto finora; con il quinto capoverso del comma in questione si reintegrano nel posto di lavoro quei lavoratori il cui licenziamento è risultato del tutto arbitrario ed ingiustificato. Nella pratica si è determinata la mancata reintegrazione, nel senso che le imprese preferiscono pagare le eventuali retribuzioni anziché reintegrare nel posto di lavoro il personale in questione; si tende, cioè, a svalorizzare la sentenza che vanifica un provvedimento illegittimo.

La soppressione di tale norma rischia di far venire meno il deterrente che dovrebbe indurre le imprese a reintegrare i lavoratori licenziati illegittimamente; la reintegrazione obbligatoria prevede, infatti, il pagamento all'INPS, da parte dell'impresa, di una somma pari al 50 per cento della retribuzione dovuta al lavoratore dal momento della notificazione dell'atto di precetto relativo alla sentenza di cui al primo capoverso, per ogni giorno di ritardo nella reintegrazione medesima.

FRANCO RUSSO. Preannuncio il voto contrario agli emendamenti, che considero peggiorativi del testo che stiamo esaminando.

Il parere favorevole del relatore e del Governo testimoniano la scelta compiuta dalla maggioranza di questa Commissione che, al di là di modifiche tecniche di scarsa rilevanza, intende peggiorare la normativa sulla tutela dei lavoratori delle piccole imprese, senza mai offrire uno sbocco agli emendamenti positivi presentati dai gruppi dell'opposizione, che pure si sono posti in sintonia con la domanda referendaria e le richieste dei sindacati.

Ai colleghi del gruppo comunista (che pure hanno difeso alcune importanti posizioni) faccio notare che la loro tattica è quella di accettare comunque questo provvedimento senza riuscire a migliorarne il contenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Antonucci 1. 42, Santoro e Poggiolini 1. 49, Antonucci e Azzolini 1. 57 e Biondi 1. 60.

(Sono approvati).

Gli emendamenti Valensise ed altri 1. 68 e Russo Spena ed altri 1. 22 risultano preclusi.

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 23.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 23, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

L'emendamento Ghezzi ed altri 1. 36 risulta precluso.

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 1. 70.

GAETANO COLUCCI. Vorrei rilevare un errore materiale nel testo dell'emendamento: « del » e « nel » non sono particelle, ma preposizioni articolate.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1. 70, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Russo Franco ed altri 1. 24.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco ed altri 1. 24 non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Russo Spena ed altri 1. 25.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Sono contrario all'emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Russo Spena ed altri 1. 25, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 1. 69.

GAETANO COLUCCI. Desidero precisare che non si comunica la sentenza, bensì il deposito della sentenza.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Sono favorevole all'emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 1. 69 accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo agli identici emendamenti Russo Franco ed altri 1. 26 e Pallanti ed altri 1. 37.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Russo Franco ed altri 1. 26 e Pallanti ed altri 1. 37, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo agli identici emendamenti Antonucci 1. 43 e Santoro e Poggiolini 1. 50 (che faccio mio), riferibili alla materia dei licenziamenti per motivi disciplinari ed alla sentenza della Corte costituzionale concernente l'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* La fattispecie è affrontata dalla recente sentenza della Corte costituzionale cui si è fatto riferimento nel corso del presente dibattito; tale sentenza comporta di per sé determinate conseguenze nell'ordinamento giuridico, a prescindere da disposizioni di carattere legislativo.

In relazione a tali considerazioni, mi dichiaro favorevole agli emendamenti.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Antonucci 1. 43 e Santoro e Poggiolini

1. 50, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

L'emendamento Santoro 1. 51, che faccio mio, e l'emendamento Biondi 1.59 risultano preclusi a seguito dell'approvazione dei precedenti emendamenti.

Passiamo all'emendamento Antonucci ed altri 1. 58.

Invito i presentatori a ritirarlo.

BRUNO ANTONUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 1. 38.

NOVELLO PALLANTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Ricordo che, essendo stati gli emendamenti sinora approvati votati in linea di principio, la Commissione non procederà ora alla votazione dell'articolo 1 in attesa dell'espressione dei prescritti pareri.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(Riassunzione o risarcimento del danno).

1. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupino alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupino alle loro dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata.

2. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

Il licenziamento non comunicato e motivato per iscritto è nullo, qualunque sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro e la categoria del lavoratore.

3. L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

4. Sono fatte salve le disposizioni dei contratti collettivi e accordi sindacali che contengano previsioni più favorevoli ai lavoratori.

5. La disciplina di cui all'articolo 2118 del codice civile resta ferma limitatamente all'istituto del preavviso.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il titolo: Riassunzione o risarcimento del danno *con il seguente:* Reintegrazione o risarcimento del danno.
2. 42.

Valensise, Colucci, Manna.

Sopprimere il comma 1.
2. 33.

Santoro.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, cui non risultino applicabili le disposizioni dell'articolo 1, sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata.
2. 9.

Ghezzi, Pallanti, Minucci.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, ai quali non si applichi la normativa di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1986, n. 604, così come modificata.
2. 1.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori, che occupino alle loro dipendenze più di tre e fino a quindici lavoratori ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupino alle loro dipendenze più di tre e fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui all'articolo 1 della presente legge sono soggetti all'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata.
2. 35.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 1, sostituire le parole: I datori di lavoro, imprenditori non agricoli e non imprenditori *con le seguenti:* I datori di lavoro privato, imprenditori non agricoli e non imprenditori, e gli enti pubblici.
2. 18.

Il Relatore.

Al comma 1 dopo le parole: che occupino alle loro dipendenze *aggiungere:* più di due e.
2. 43.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 1 sostituire le parole: di cui all'articolo 1 della presente legge *con le parole:* di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come riformulato dall'articolo 1 della presente legge.
2. 8.

Pallanti, Minucci, Ghezzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì soggetti all'applicazione di dette disposizioni i datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia applicabile il disposto dell'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2. 19.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 2.
2. 40.

Lucenti, Sanfilippo, Rebecchi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

Il prestatore di lavoro può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso l'imprenditore deve, nei sette giorni della richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace.

Le disposizioni di cui al primo comma e di cui all'articolo 9 della presente legge si applicano anche ai dirigenti.
2. 29.

Il Relatore.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

1. Il datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, qualunque sia il nu-

mero dei suoi dipendenti, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro.

2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

3. Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi è inefficace.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai dirigenti.

2. 41.

Rebecchi, Alinovi, Samà.

Al comma 2 sopprimere le parole: e motivato.

2. 34.

Santoro.

Al comma 2, primo capoverso, dopo le parole non comunicato e *aggiungere la parola seguente:* contestualmente.

2. 10.

Pallanti, Ghezzi, Minucci.

Al comma 2, sopprimere le parole da: qualunque *a:* lavoratore.

2. 36.

Antonucci, Azzolini.

Al comma 2, inserire dopo le parole: comunicato e *la parola:* successivamente.

2. 37.

Antonucci, Azzolini.

Al comma 2, primo capoverso, aggiungere al termine: od anche durante il periodo di prova.

2. 2.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 2, primo capoverso, aggiungere al termine le seguenti parole: ed anche durante il periodo di prova.

2. 11.

Pellegatti, Ghezzi, Migliasso.

Sostituire il comma 3, primo capoverso, con il seguente:

3. I primi tre commi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dal seguente:

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità, dell'ultima retribuzione, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti.

2. 22.

Il Relatore.

Sostituire il comma 3, primo capoverso, con il seguente:

L'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità.

L'importo di tale indennità a carico dei datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, è pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione per quelli che occupano, nell'unità produttiva, fino a cinque dipendenti; a 2 mensilità per quelli che occupano da sei a dieci dipendenti; a 3

mensilità per quelli che occupano da undici a quindici dipendenti.
2. 31.

Santoro.

Sostituire il comma 3, primo capoverso, con il seguente:

Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni, o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità.

L'importo di tale indennità a carico dei datori di lavoro imprenditori e non imprenditori, è pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione per quelli che occupano, nell'unità produttiva, fino a cinque dipendenti; a 2 mensilità per quelli che occupano da sei a dieci dipendenti; a 3 mensilità per quelli che occupano da undici a quindici dipendenti.
2. 39.

Biondi.

All'articolo 2, comma 3, sostituire l'articolato dopo le parole giustificato motivo *così come segue:*

è obbligato a reintegrare il lavoratore sul posto di lavoro entro il termine di tre giorni, ovvero qualora il lavoratore opti espressamente per la definitiva risoluzione del rapporto, a versargli un indennizzo di importo compreso tra un minimo di tre ed un massimo di otto mensilità.
2. 45.

Valensise, Colucci, Manna.

All'articolo 2, comma 3, sostituire l'espressione un'indennità *con la seguente:* un indennizzo.
2. 44.

Valensise, Colucci, Manna.

Al comma 3, eliminare dalle parole: compreso tra *sino alla fine del comma e sostituire con la seguente frase:* pari ad una mensilità dell'ultima retribuzione se occupa da 4 a 5 dipendenti, a due mensilità se occupa da 6 a 10 dipendenti, a 2,5 mensilità se occupa da 11 a 15 dipendenti.
2. 38.

Antonucci, Azzolini, Gelpi, Sapienza.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità *con le seguenti:* pari a 36 mensilità, *e sopprimere le parole:* avuto riguardo ... *fino alla fine del comma.*
2. 3.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità *con le seguenti:* pari a 24 mensilità, *e sopprimere le parole:* avuto riguardo ... *fino alla fine del comma.*
2. 4.

Russo Franco, Russo Spena, Arnaboldi, Tamino, Cipriani.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità *con le seguenti:* pari a 18 mensilità, *e sopprimere le parole:* avuto riguardo ... *fino alla fine del comma.*
2. 5.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità *con le seguenti:*

tra un minimo di 5 ed un massimo di 12 mensilità.
2. 6.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino, Cima.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità *con le seguenti:* tra un minimo di 4 ed un massimo di 12 mensilità.
2. 12.

Ghezzi, Rebecchi, Pallanti.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità *con le seguenti:* tra un minimo di 4 ed un massimo di 10 mensilità.
2. 13.

Ghezzi, Pallanti, Picchetti.

Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole: un massimo di 6 mensilità *con le seguenti:* un massimo di 12 mensilità.
2. 17.

Russo Spena, Russo Franco, Arnaboldi, Tamino.

Al comma 3, primo capoverso, aggiungere in fine: La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 6 ulteriori mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni.
2. 7.

Russo Franco, Russo Spena, Tamino, Arnaboldi.

Al comma 3, primo capoverso, aggiungere in fine: La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai dieci anni e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro.
2. 30.

Il Relatore.

Al comma 3, primo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure minime e massime della predetta indennità sono raddoppiate per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a cinque anni e sono triplicate per i prestatori di lavoro con anzianità superiore a dieci anni.
2. 14.

Pallanti, Minucci, Ghezzi.

Al comma 3, dopo il primo capoverso, aggiungere il seguente:

Le misure minime e massime dell'indennità sono raddoppiate per i datori di lavoro imprenditori il cui volume di affari degli ultimi tre anni anteriori al licenziamento, determinato secondo la legislazione vigente in materia di imposta sul valore aggiunto, abbia complessivamente raggiunto, nel triennio, i dieci miliardi di lire, e che, al momento del licenziamento, risultino titolari di beni ammortizzabili, in base alle risultanze del registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per un importo non inferiore ad un miliardo di lire, o comunque abbiano corrisposto, nell'ultimo triennio prima del licenziamento, corrispettivi per l'utilizzo di beni strumentali per un ammontare complessivo superiore a lire 200.000.000.
2. 15.

Pallanti, Ghezzi, Picchetti.

Sopprimere il comma 4.
2. 26.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.
2. 27.

Il Relatore.

Sopprimere il comma 5.
2. 32.

Santoro.

Sostituire il comma 5 con il seguente:
La disciplina di cui all'articolo 1 ed ai commi precedenti del presente articolo si applica anche al personale marittimo navigante delle imprese di navigazione.
2. 16.

Samà, Sanfilippo, Ghezzi.

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, nella formulazione dell'articolo 2 sono contenute le novità più rilevanti – se non addirittura decisive – che contrassegnano il provvedimento in esame, dal momento che tale articolo pone in essere procedure volte ad imporre alle imprese l'obbligo della comunicazione all'interessato dell'avvenuto licenziamento. In tal modo si introducono elementi innovativi rispetto all'attuale normativa, in base alla quale, di fatto, si riconosce alle imprese la facoltà di licenziare i propri dipendenti senza rendere conto delle ragioni che hanno motivato il provvedimento (il cosiddetto licenziamento *ad nutum*). Si tratta di una prerogativa da tutti ritenuta non conforme all'attuale fase storica e non rispondente alle caratteristiche di un paese civile.

Ciò non vuol dire che ai licenziamenti posti in essere fino ad oggi si sia sempre proceduto sulla base dei suddetti criteri, ma significa che può accadere, o potrebbe essere accaduto, che si siano registrate circostanze del genere. A fronte di tale situazione si introduce una nuova previsione legislativa, volta a riconoscere al lavoratore la facoltà di avvalersi di una procedura che gli consenta innanzitutto di conoscere le motivazioni dell'avvenuto licenziamento e, in secondo luogo, di opporsi al licenziamento stesso nel momento in cui le motivazioni che hanno indotto il datore di lavoro a disporlo non siano ritenute valide.

È questa la novità rilevante introdotta dall'articolo 2; accanto ad essa riteniamo che debbano essere aggiunti ulteriori perfezionamenti, maggiormente pregnanti, per quanto attiene alla cosiddetta indennità risarcitoria. Sotto questo profilo, l'articolo 2 realizza una sorta di pendant rispetto alla previsione contenuta nell'articolo precedente. La novità sostanziale sta nel fatto che, mentre nell'articolo 1 si configura un diritto alla reintegrazione, nell'articolo successivo è prevista la facoltà per il datore di lavoro di optare, in luogo del reintegro, per il pagamento di una indennità. A noi sembra che i criteri stabiliti dal comma 3 in ordine al computo del valore dell'importo non siano congrui. Non si riesce a comprendere come si ritenga di poter risarcire equamente un'offesa, che si produce nel momento in cui si dispone un licenziamento arbitrario, prevedendo semplicemente un'indennità di valore compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità, calcolate sulla base dell'ultima retribuzione. Riteniamo che tale sanzione vada incrementata, per fornire una risposta più congrua alle offese subite dal lavoratore e per rendere più credibile la forma di tutela obbligatoria che si intende introdurre.

In tale contesto, il gruppo comunista esprime un giudizio fortemente negativo rispetto a quegli emendamenti che, al contrario, si pongono nell'ottica di diminuire il valore della sanzione; sotto questo profilo auspico che i presentatori di tali emendamenti li ritirino, al fine di evitare che le modifiche introdotte all'articolo 2 possano risultare addirittura peggiorative.

Infine, all'interno di questo articolo saremmo favorevoli ad introdurre, così come previsto da alcuni nostri emendamenti, elementi di flessibilità che distinguano il momento della comunicazione del licenziamento da quello della comunicazione dei motivi che lo hanno determinato. In tal senso abbiamo già manifestato la nostra opinione in sede di Comitato ristretto.

L'esigenza avvertita dal nostro gruppo è quella di elevare a maggiore dignità la tutela del lavoratore. È questa la ragione

per cui insistiamo sui nostri emendamenti, precisando fin d'ora che il giudizio positivo che, da un punto di vista sostanziale, attribuiamo fin d'ora all'articolo 2 risulterebbe maggiormente rafforzato nell'ipotesi in cui essi fossero accolti.

PRESIDENTE. Avverto che la votazione di tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2 avverrà in linea di principio, stante la necessità di acquisire i pareri delle Commissioni I, II e V sugli emendamenti eventualmente approvati.

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 2.42.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Invito i proponenti a ritirarlo, trattandosi di un emendamento che riguarda una materia già disciplinata dalla legge n. 604 del 1966. Ritengo, infatti, che, in linea con le previsioni contenute nella suddetta legge, la dizione « riassunzione » risulti maggiormente congrua rispetto a quella proposta di « reintegrazione ».

GAETANO COLUCCI. Signor presidente, intervengo per dichiarazione di voto. Mi rendo conto dei chiarimenti forniti dal relatore, ma vorrei precisare che il nostro emendamento non riveste soltanto un rilievo formale, dal momento che ne abbiamo presentati altri, sempre riferiti all'articolo 2, che giustificano la richiesta di modificare il titolo. Riteniamo che nelle ipotesi di licenziamento illegittimo sia più opportuno parlare di reintegrazione, piuttosto che di riassunzione, per il semplice fatto che il rapporto di lavoro non è venuto mai meno, non essendo stato né interrotto né sospeso.

PRESIDENTE. Rispetto l'opinione dell'onorevole Colucci e mi rendo conto che la questione sollevata non è meramente formale, ma di sostanza. Mi permetto di far osservare, tuttavia, che le conseguenze connesse alle ipotesi disciplinate dall'articolo 2 non comportano sempre la sussistenza degli elementi che caratterizzano la figura della reintegrazione. Per tali ragioni suggerirei, sul piano dell'opportunità, di conservare la titolazione complessiva già prevista dalla legge n. 604, nel nostro caso arricchita nella prospettiva di una generalizzazione della tutela.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Valensise ed altri 2. 42.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Nel prendere atto dell'indisponibilità dei presentatori ad accogliere il mio invito a ritirare l'emendamento 2. 42, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 2. 42, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Santoro 2. 33, che in assenza del presentatore faccio mio.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Esprimo parere contrario su tale emendamento.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santoro 2. 33, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 2. 9.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2. 9, poiché in materia vi è un mio emendamento, il 2. 18, che serve sostanzialmente a recuperare l'impianto già previsto nella legge n. 604 del 1966. Non intendo fornire l'interpretazione autentica della volontà dei proponenti dell'emendamento 2. 9; mi pare, tuttavia, che esso tenda a ricomprendere nell'articolo 2 del provvedimento al nostro esame tutte le

fattispecie non comprese nell'articolo 1 della legge; il mio emendamento mira allo stesso scopo. Per lo stesso motivo invito anche i presentatori degli emendamenti 2. 1 e 2. 35 a ritirarli.

PRESIDENTE. L'articolo 2 del testo al nostro esame non modifica l'articolo 1 della legge n. 604, ma è volto ad evitare scompensi interpretativi, riconducendo nell'ambito dell'articolo 2 del provvedimento in discussione il riferimento agli enti pubblici; potrebbe altrimenti sembrare che l'articolo 1 si applichi solo nei confronti dei dipendenti pubblici, mentre il testo che stiamo approvando oggi si applica solo ai datori di lavoro.

L'onorevole Ghezzi vuole che sia affermato con chiarezza che l'articolo 1 rimane in vigore, ma è certamente così, poiché nessuno lo ha modificato.

GIORGIO GHEZZI. Con il chiarimento fornito dal presidente, secondo il quale il richiamo agli enti pubblici contenuto nell'emendamento 2. 18 del relatore si riferisce a quelli indicati dall'articolo 1 della legge n. 604, accogliamo l'invito del relatore a ritirare il nostro emendamento 2. 9.

FRANCO RUSSO. Ritiro il mio emendamento 2. 1.

BRUNO ANTONUCCI. Ritiro il mio emendamento 2. 35.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore 2. 18.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 18, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Valensise ed altri 2. 43.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Esprimo parere contrario.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo concorda con il relatore.

GAETANO COLUCCI. Ci sembra assurdo equiparare e sottoporre alla stessa disciplina legislativa un piccola azienda con quindici dipendenti ed una bottega di salumiere con un solo dipendente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Valensise ed altri 2. 43, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Pallanti ed altri 2. 8.

GIORGIO GHEZZI. Si tratta di una precisazione di carattere tecnico.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Lo ritengo superfluo, quindi invito i presentatori a ritirarlo.

GIORGIO GHEZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento del relatore 2. 19.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Il Governo è favorevole all'emendamento.

GIORGIO GHEZZI. L'emendamento del relatore segue la stessa logica degli emendamenti 2. 9 e 2. 1, già ritirati; tuttavia non possiamo riconoscerci nel limite numerico di sessanta dipendenti che tale emendamento individua.

FRANCO RUSSO. Condivido quanto affermato dal collega Ghezzi. Non possiamo accogliere la proposta del relatore; vorrei capire per quale motivo egli faccia riferimento ai sessanta dipendenti nel momento in cui richiama il comma 1 dell'articolo 1 della presente legge che già li prevede.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* La citazione è ripetuta perché è possibile per

un'azienda con sessanta dipendenti applicare sia le disposizioni contenute nella legge n. 604 del 1966 sia quelle contenute nell'articolo 18.

GIORGIO GHEZZI. Non potendo fare a meno di ribadire le mie riserve sul limite numerico dei sessanta dipendenti, preannuncio la mia astensione sull'emendamento 2. 19.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 19, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Lucenti ed altri 2. 40.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Desidero richiamare l'attenzione dei proponenti sul mio emendamento 2. 29, anch'esso interamente sostitutivo del comma 2 dell'articolo 2. Vi è una sostanziale riproposizione della disciplina prevista dalla legge n. 604 del 1966 con l'introduzione di una modifica dei termini in essa stabiliti e l'estensione di alcune disposizioni ai dirigenti.

FRANCO RUSSO. L'emendamento Lucenti ed altri 2. 40 è, a mio avviso, una proposta peggiorativa del testo unificato, in quanto la soppressione del comma 2 dell'articolo 2 comporta il ripristino della normativa di cui alla legge n. 604 del 1966; anche l'emendamento del relatore 2. 29, che ripropone con qualche modesta modifica l'attuale disciplina, non contiene miglioramenti sostanziali al testo che ci accingiamo ad approvare.

Quando sosteniamo che il provvedimento al nostro esame mira a conquistare la « giustiziabilità » del licenziamento, intendiamo dire che la decisione del datore di lavoro ha valore nel momento in cui sono indicati i motivi del licenziamento stesso; se invece stabiliamo di subordinare l'indicazione dei motivi alla richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro, inficiamo il principio di « giustiziabilità », in quanto in tal caso spetterebbe all'imprenditore attivarsi, al fine di poter ricorrere a tutti i meccanismi, sia legislativi sia giudiziari, per impedire il licenziamento.

Se approvassimo l'emendamento 2. 40 renderemmo vano ciò che fino a questo momento abbiamo conquistato e l'estensione della « giustiziabilità » dei motivi del licenziamento verrebbe, quindi, meno. In altri termini, l'approvazione dell'emendamento in questione si tradurrebbe in una sorta di regalo alle forze più retrive della maggioranza, conseguente alla forte pressione esercitata sui suoi componenti.

Vorrei ricordare che nell'incontro svoltosi ieri tra i rappresentanti parlamentari di democrazia proletaria, del gruppo verde e le forze sindacali, è stato ribadito che uno dei motivi di critica nei confronti di questo provvedimento è costituito proprio da quanto ho poc'anzi affermato. La situazione attuale dimostra che si può restare indifferenti di fronte alla protesta espressa dai sindacati, di cui ribadisco le ragioni, dal momento che i lavori della Commissione non tengono conto né delle loro opinioni, né del parere di forze significative dell'opposizione, di cui prima si acquisiscono i pareri e poi non se ne valutano gli aspetti positivi.

GIORGIO GHEZZI. Devo innanzitutto chiarire che l'emendamento Lucenti ed altri 2. 40 dovrebbe intendersi, più che in termini soppressivi, in termini sostitutivi. A mio avviso, bisognerebbe tendere ad un più realistico equilibrio tra le forze imprenditoriali ed i lavoratori interessati al licenziamento; per esempio, anche nel caso in cui esso riguardi i dirigenti, come prevede l'emendamento del relatore 2. 29, deve essere intimato per iscritto. Al momento, nei riguardi dei dirigenti viene osservata questa formalità soltanto perché ciò è previsto dai contratti collettivi di lavoro, ma sarebbe opportuno inserire tale previsione nella nuova disciplina legislativa, in un'ottica politico-giuridica più adeguata alla realtà di quanto non sia l'attuale comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 604 del 1966. Inoltre, spetta an-

che alla giurisprudenza costituzionale pronunciarsi sull'evoluzione della disciplina, che subirà certamente in un prossimo futuro innovazioni ed adeguamenti.

Allo stato attuale le proposte avanzate dal gruppo comunista (mi riferisco agli emendamenti Lucenti ed altri 2.40 e Rebecchi ed altri 2. 41) coincidono con un altro emendamento del relatore, salvo la decorrenza dei termini che andrebbe modificata nel senso da noi indicato.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Preso atto che effettivamente la proposta soppressiva del comma 2 dell'articolo 2 sia da intendersi come sostitutiva e che l'emendamento da me proposto prevede la codificazione di alcune forme di tutela, invito i proponenti a ritirare l'emendamento 2. 40.

GIORGIO GHEZZI. A nome del gruppo comunista, ritiro l'emendamento Lucenti ed altri 2. 40 in considerazione del maggior termine concesso al lavoratore per chiedere all'imprenditore i motivi del licenziamento; infatti, il suo emendamento 2. 29 prevede che il prestatore di lavoro possa chiedere di conoscere i motivi del recesso entro 15 giorni dalla comunicazione, fermo restando che l'imprenditore deve, nei 7 giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

CARLO DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore 2. 29.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 29, accettato dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Rebecchi ed altri 2. 41 è assorbito dall'emendamento testé approvato.

Avverto che l'emendamento Santoro 2. 34 che faccio mio in assenza del presentatore risulta assorbito dall'emendamento testé approvato.

Comunico che a causa di concomitanti votazioni in Assemblea il seguito della discussione è rinviato a domani alle ore 9.

La seduta termina alle ore 16.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 14 maggio 1990.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO